

VADEMECUM PER LE ELEZIONI DELCONSIGLIO DELL'ORDINE

Il presente vademecum si prefigge il compito di richiamare le disposizioni normative di legge in materia di elezione degli organi degli Ordini professionali e di mettere in evidenza alcune disposizioni organizzative specifiche per l'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Bologna.

Esso è così articolato:

1_CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI VOTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	pag 1
2_LUOGO DI VOTAZIONE	pag 3
3_PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	pag 3
4_MATERIALE ELETTORALE	pag 4
5_MODALITA' D'USO DELLA SEDE PER RIUNIONI	pag 4
6_SEGGIO	pag 5
7_ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO	pag 6
8_VALIDITA' DELLE SCHEDE	pag 6
9_SCRUTINIO	pag 6

1_CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI VOTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

La convocazione dell'assemblea è regolata dagli artt. 26 e ss del Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537 e dal DLL 23.11.44 n. 382 oltre a quanto previsto dal D.P.R. N° 169 del 08/07/2005, e s.m.i.

Con il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, pubblicato nella G. U. 26 agosto 2005, n. 198, è stato adottato il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" con il quale, in attuazione della riserva di regolamento governativo di cui al cit. art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, lo Stato ha dettato le norme da osservare nella materia in esame tra cui, in particolare, il procedimento di elezione dei Consigli degli Ordini territoriali, così normato dall'art. 3 del cit. D.P.R. n. 169/2005:

Art. 3. Elezione dei consigli territoriali.

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di



architettibologna

dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il



cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia."

2_ LUOGO DI VOTAZIONE

Le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine avverranno di norma presso la sede dell'Ordine. Il Consiglio può deliberare di aprire altrove ulteriori seggi allo scopo di facilitare l'accesso al voto previo avviso a tutti gli iscritti.

3_ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Tutti gli iscritti non sospesi hanno il diritto di presentare la loro candidatura, di persona presso la sede dell'Ordine nei normali orario di segreteria o tramite pec all'indirizzo istituzionale dell'Ordine, sino a 7 (sette) giorni prima del giorno della prima votazione.

Le candidature dovranno essere sottoscritte secondo i modi previsti dall'art. 38 del D.P.R.



architettibologna

445/2000.

L'iscritto, al momento della presentazione della candidatura, ha facoltà di richiedere che il suo nome e cognome venga integrato, nella lista dei candidati, con le locuzioni "conosciuto come, detto anche". E' comunque sempre necessaria l'indicazione all'atto della candidatura del numero di iscrizione all'Ordine.

I candidati hanno libertà di presentare un documento programmatico contenente le indicazioni sull'attività che il futuro Consiglio dovrà svolgere nel periodo del mandato.

Ogni documento programmatico sarà firmato dal candidato promotore e lo stesso documento potrà essere sottoscritto da altri che ne condividano i contenuti.

I documenti programmatici sottoscritti e firmati dai candidati devono essere depositati direttamente presso la segreteria dell'Ordine almeno 3 (tre) giorni prima dell'assemblea di voto. I vari documenti verranno contrassegnati con un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione alla Segreteria.

A tale scopo il Consiglio in scadenza dovrà dare avviso agli iscritti dei termini per la presentazione dei programmi almeno 30 (trenta) giorni prima della data delle votazioni mediante posta elettronica.

Sarà compito della Segreteria, con la supervisione del Segretario in carica, rendere disponibili a richiesta o affiggere all'interno della sede dell'Ordine sino al giorno precedente le votazioni i documenti programmatici ricevuti.

E' altresì facoltà d'ogni iscritto, pur non aderendo ad alcun programma, dichiarare la propria disponibilità a fare parte del nuovo Consiglio e ad accettare altre cariche.

Prima delle elezioni sarà affissa all'Albo dell'Ordine un'unica lista, in ordine alfabetico, contenente tutti i nominativi dei candidati.

4. MATERIALE ELETTORALE

I candidati potranno depositare presso la sede dell'Ordine - durante l'orario di apertura - il materiale elettorale che essi ritengano opportuno; ivi verrà altresì esposto su tabellone, a cura del Consiglio dell'Ordine, per l'intera durata delle elezioni, l'elenco delle candidature presentate, formulato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, nonché posti a disposizione fogli di piccola dimensione esclusivamente contenenti il medesimo elenco, al fine di agevolare le operazioni di voto e di prevenire l'indicazione di nominativi incompleti od in tutto od in parte erronei da collocare in prossimità delle cabine elettorali.

5. MODALITA' D'USO DELLA SEDE PER RIUNIONI

La sede dell'Ordine, su richiesta specifica, potrà essere messa a disposizione per riunioni finalizzate alla formazione dei documenti programmatici, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- l'uso della sede dovrà avvenire nei normali orari di ufficio, previo accordi con la segreteria;



architettibologna

- per la convocazione delle riunioni non potrà essere utilizzata né l'attrezzatura né il personale dell'Ordine;
- la convocazione di ogni riunione deve essere preventivamente comunicata al Presidente e al Segretario in carica;
- le riunioni devono avere carattere divulgativo e pertanto ciascun iscritto può essere presente, anche se non espressamente convocato;
- le riunioni presso la sede dell'Ordine potranno essere tenute nel periodo intercorrente tra l'avviso di cui al comma precedente e i 10 (dieci) giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea di prima convocazione

6_SEGGIO

Il Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e almeno 2 (due) scrutatori, tra gli iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura elettorale, a mezzo di chiamata agli iscritti aventi diritto al voto effettuata attraverso gli strumenti informatici dell'Ordine (newsletter o mail ordinaria).

Il Consiglio nomina altresì 1 (uno) o più Vice Presidenti e/o Segretari supplenti per i casi di assenza o impedimento del Vice Presidente e/o del Segretario.

Funzioni del Presidente:

Il Presidente ha la responsabilità dell'organizzazione complessiva delle operazioni di voto e scrutinio, deve intraprendere ogni azione volta a garantire il corretto e regolare svolgimento delle elezioni e la salvaguardia dei diritti dei votanti, appone la propria firma unitamente a quella del Segretario e di almeno due scrutatori sulle strisce od involucri di chiusura delle urne, sui sigilli delle ante di apertura dell'armadio con chiave in cui esse sono custodite; è responsabile dell'integrità dell'urna; può spiegare a richiesta degli elettori le modalità di votazione astenendosi rigorosamente da opinioni o giudizi personali e da qualsivoglia riferimento ai candidati o ai programmi; dispone la verbalizzazione e decide sulle eventuali contestazioni. Egli firma le schede elettorali che gli verranno consegnate in un numero determinato e gestisce quotidianamente le stesse confrontando il numero dei votanti e delle schede distribuite e annullate. Verifica e garantisce la corretta e decorosa affissione dell'elenco dei candidati presso le cabine elettorali. Nomina, in caso di assenza o impedimento, il Segretario supplente procedendo a scorrimento tra i nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine. Nomina altresì altri scrutatori a scorrimento tra i nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine ove ne ravvisi la necessità. Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.



architettibologna

Funzioni del Vice Presidente:

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le relative funzioni per il tempo necessario.

Funzioni del Segretario:

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle funzioni a quest'ultimo spettanti. Egli redige il verbale delle operazioni elettorali, e lo sottoscrive unitamente al Presidente e ad almeno due scrutatori.

Il Segretario appone la propria firma unitamente a quella del Presidente e ad almeno due scrutatori sulle strisce o involucri di chiusura delle urne, sui sigilli delle ante di apertura dell'armadio con chiave in cui esse sono custodite.

Funzioni degli scrutatori:

Gli scrutatori provvedono all'identificazione dei votanti, a mezzo esibizione di documento ovvero mediante il riconoscimento personale da parte di un componente del seggio; verificano il diritto al voto mediante consultazione dell'omonimo elenco; forniscono assistenza alle operazioni di scrutinio; appongono la loro firma unitamente a quella del Presidente e del Segretario sulle strisce o involucri di chiusura delle urne, sui sigilli delle ante di apertura dell'armadio con chiave in cui esse sono custodite; formulano al Presidente le osservazioni che ritengono opportune

7_ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

L'elenco degli aventi diritto al voto è composto dai nominativi degli iscritti all'Ordine alla data di indizione delle elezioni, esclusi i sospesi

8_VALIDITA' DELLE SCHEDE

Nei casi in cui il voto riportato sulla scheda presenti mancanze, inesattezze o imprecisioni ai fini della validità del voto prevale su ogni altro giudizio la volontà dell'elettore. E' responsabilità del Presidente, sentiti il Vice Presidente, gli Scrutatori e il Segretario, attribuire come validi anche voti carenti, inesatti o imprecisi in tutti i casi in cui riscontri con certezza di poter individuare la volontà dell'elettore.

9_SCRUTINIO

Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Alle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente del seggio, assistito da almeno 2 (due) scrutatori, procede allo scrutinio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. Avviate e compiute le operazioni di scrutinio delle singole schede, il Presidente del seggio proclama il risultato delle elezioni, dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.



architettibologna